



# **CITTA' DI BIELLA**

*(Provincia di Biella)*

## **REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19.12.2017

## **Art. 1 – Definizione di autocompostaggio**

L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”.

L'autocompostaggio dunque consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bioossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L'autocompostaggio può essere effettuato:

- dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost (cosiddetto “compostaggio domestico”) per cui si è utenza della tariffa puntuale corrispettiva comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (di seguito indicata come TARIP), .
- dalle singole utenze non domestiche (imprese ed enti) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti ai locali in cui svolgono la propria attività, per cui si è utenza TARIP, dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

## **Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo di prossimità**

Per “compostaggio di prossimità” si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art 214, comma 7 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Il compostaggio collettivo di prossimità può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche.

## **Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità**

Per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall'art 183, comma 1 lett. qq bis D. Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo.

Nel caso di compostaggio condominiale l'iniziativa dovrà essere approvata dall'assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii..

#### **Art. 4 Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARIP e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 5 Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio**

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio Co.S.R.A.B., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARIP e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa” di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARIP.

L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

#### **Art. 6 Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.

Pertanto, ai sensi della D.G.R. 15-5870 del 03/11/2017, le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- 
- tipologia di utenza (domestica o non domestica))
- numero di componenti dell'utenza domestica
- tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composte fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume della compostiera m<sup>3</sup>

- data ultimo controllo (giorno/mese/anno),
- stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco (solo per le utenze non domestiche),
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO);

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

L'Albo Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

### **Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione").

Sono fatte salve le utenze che alla data di approvazione del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco comunale dei soggetti che praticano l'attività di compostaggio dei rifiuti e che verranno di diritto inserite nell'Albo Compostatori, con obbligo di rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 8 Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio COSRAB di Biella attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte in un "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la TARIP, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "mastello" dell'organico ma solo della "biopattumiera", per la separazione domestica degli scarti da compostare.

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione compostaggio di prossimità e di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel

proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;

- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall’assemblea condominiale. Il “Modulo di Adesione” quindi deve essere corredato da copia del relativo verbale.

### **Art. 9 Criteri di conduzione dell’autocompostaggio**

Al fine di effettuare l’autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il “biotriturato” di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili (“eco stazioni”) od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

E’ vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l’immissione nel compostaggio.

### **Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità**

I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di prossimità e di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio di prossimità l’art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

### **Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone**

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Nel caso di compostaggio condominiale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 10 metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e sua immissione in fognatura; in questi casi la distanza si riduce a 5 metri.

### **Art. 12 Riduzione tariffaria**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della parte variabile della TARIP, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo della tariffa, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva.

La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 13 Altre facilitazioni**

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, consegna in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Nel caso di comodato gratuito il Comune rimane proprietario della compostiera. In caso di rotture o malfunzionamenti, debitamente verificati, il compostier potrà essere sostituito nell'ambito delle scorte o delle risorse economiche disponibili.

### **Art. 14 Controlli sull'autocompostaggio**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune, anche avvalendosi di personale della Società di gestione dei rifiuti urbani all'uopo incaricato e/o il Consorzio, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'elenco di cui al comma 7 ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Ad entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le nuove utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tariffaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione/tariffaria cancellata.

### **Art. 15 Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità**

Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio di comunità e di prossimità, questi verteranno:

- in generale sulla corretta gestione dell'installazione da parte del soggetto responsabile, secondo le prescrizioni e la regolamentazione emanata in fase di procedura autorizzativa semplificata;
- in particolare per le singole utenze, sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti.

L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:

- positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio, attraverso i rispettivi canali informativi, la non immissione nella compostiera di questa specifica tipologia di rifiuto organico;
- positivo ma con riserva: presenza molto limitata di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate;
- negativo: presenza apprezzabile di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate.

In questo caso i controlli saranno sempre effettuati a sorpresa.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tariffaria.

### **Art. 16 Variazioni**

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARIP, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice o mediante posta elettronica, al Comune.

### **Art. 17 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 18 Recesso dall'Albo Compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice o mediante posta elettronica indirizzata al Comune ed al soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. Qualora vi sia stato un affidamento in comodato da parte dell'Amministrazione comunale, il composte restituito, pulito, secondo le modalità comunicate dagli Uffici competenti.

### **Art.19 Decadenza dalla riduzione tariffaria**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici competenti in materia di TARIP copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

La cancellazione comporta la riconsegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, del contenitore per la raccolta differenziata dell'organico, che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

### **Art. 20 Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, soggetto titolato alla riscossione della TARIP.